

CODICI OPERAZIONI DI RECUPERO

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente

- R1** Utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia
- R2** Rigenerazione/recupero di solventi
- R3** Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e le altre trasformazioni biologiche)
- R4** Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
- R5** Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
- R6** Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7** Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- R8** Recupero dei prodotti che provengono dai catalizzatori
- R9** 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10** Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11** Utilizzazione dei rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12** Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)



Mauro Broglia
INGEGNERE